



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 3 del 22 Gennaio 2022 - Legge elettorale, modifiche del 20 Maggio 2023

*Legge ordinaria n. 3/22 del 22 Gennaio 2022,
Legge elettorale con modifiche del 20 Maggio
2023*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri ogni cittadino avente diritto può esprimere il suo voto, libero, segreto e diretto assegnandolo ad un candidato.

Art. 2

I cittadini inseriti in liste elettorali, anche singolarmente composte, sono eleggibili come senatori della Repubblica, se non diversamente disposto dalla legge.

La presentazione delle liste deve avvenire entro il giorno antecedente alle elezioni, secondo le disposizioni indicate dall'autorità competente.

Analogo procedimento è valido per l'elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 3

Le procedure riportate nel presente testo per le elezioni del Senato della Repubblica e per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri avvengono con l'ausilio del "Corpo Elettorale Lumenarense".

Art. 4

Le procedure elettorali sono di competenza della Commissione Elettorale.

Art. 4 bis

I membri della Commissione Elettorale sono quattro, nominati in egual misura dalla maggioranza e minoranza del Senato della Repubblica.

La Commissione Elettorale rimane in carica fino all'insediamento della Commissione Elettorale eletta dalla nuova legislatura.

Art. 5

La Commissione Elettorale, a norma di legge, provvede alla gestione di ammissioni o eventuali espulsioni dal canale dedicato alle elezioni.

Il Ministero dell'Interni coadiuva la Commissione Elettorale nella verifica del possesso dei requisiti necessari al voto.

Art. 6

I capilista possono richiedere una verifica con inoltro degli iscritti al Corpo Elettorale Lumenarense al capolista richiedente.

È vietata la diffusione di tale documentazione.

Capo II - Procedure elettorali

Art. 7

Prima di ogni elezione, l'autorità competente deve comunicare l'inizio delle procedure di voto tre giorni prima dello scadere del mandato dell'istituzione che sta andando a rinnovo.

Nel caso di dimissioni anticipate, la comunicazione è data entro ventiquattro ore.

Ogni elezione ha durata di ventiquattro ore.

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica si procede ai sensi dell'art. 10.

Art. 8

Per la distribuzione dei seggi ad ogni lista, si procede a:

- a) Calcolo del quoziente elettorale, ovvero il rapporto fra numero di voti pervenuti e numero di seggi;
- b) Rapporto fra il numero di voti ottenuti della lista e il quoziente elettorale, ottenendo il numero di seggi assegnati alla lista.

Art. 9

Se una lista riceve più seggi rispetto ai suoi componenti, entro il limite di ventiquattro ore può indicare tanti candidati quanti siano i seggi da ricoprire.

In caso di parità di preferenze fra i candidati della stessa lista, il capolista designa l'elezione dell'uno o dell'altro candidato.

Nel caso in cui i seggi non siano coperti, si segue la procedura semplificata di cui all'art. 10.

Qualora il quoziente elettorale sia inferiore ad uno, ovvero i voti pervenuti siano inferiori al numero di seggi, le elezioni sono dichiarati non valide e devono essere ripetute entro tre giorni dal termine delle precedenti nulle.

Una lista candidati può essere esclusa dalle elezioni se condannata, per reati connessi alle elezioni, entro la fine delle procedure di voto.

Art. 10

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, al fine di ricoprire i seggi di senatori dimissionari o per altri motivi decaduti, è disposta una procedura semplificata.

Entro due giorni dalla vacanza del seggio in Senato, l'autorità competente comunica l'inizio delle procedure elettorali, ed entro il giorno successivo alla comunicazione i cittadini che intendono candidarsi dovranno comunicare la propria lista elettorale.

Le successive procedure seguono i dettami degli artt. 7 e s.s. del seguente testo.

Art. 11

Per le elezioni suppletive qualora ci fossero candidati regolarmente cittadini in numero pari o inferiore ai seggi vacanti, essi verranno dichiarati eletti automaticamente.

Art. 12

Per le elezioni del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si fosse candidato regolarmente un solo cittadino, quest'ultimo verrà dichiarato eletto automaticamente.

Capo III – Requisiti per l'elettorato

Sezione I – Requisiti per l'elettorato attivo

Art. 13

Gli aventi diritto, di cui all'art. 1 del presente testo, devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti, pena il mancato godimento dei diritti di voto:

- a) Essere in possesso da almeno sette giorni della cittadinanza lumenarense.
- b) Avere regolarmente partecipato al censimento ministeriale o aver presentato richiesta sostitutiva, ai sensi del comma 2, art. 1 della Legge n. 9 del 18 Agosto 2021.
- c) Non aver riportato condanne, ancora in essere, all'interdizione dei diritti politici o all'esilio.

Art. 14

Gli aventi diritto entrano a far parte dell'apparato di cui all'art. 3 del testo.

Sezione II – Requisiti per l'elettorato passivo

Art. 15

I candidati per le elezioni del Senato della Repubblica devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalle liste elettorali:

- a) Essere in possesso da almeno 15 giorni della cittadinanza lumenarense.
- b) Aver regolarmente partecipato al censimento ministeriale o aver presentato richiesta sostitutiva, ai sensi del comma 2, art. 1 della Legge n. 9 del 18 Agosto 2021.
- c) Non aver riportato condanne, ancora in essere al momento della pubblicazione della lista, all'interdizione dei diritti politici, all'esilio o all'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 16

I candidati per le elezioni per la Presidenza del Consiglio dei ministri devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti, pena il rifiuto della candidatura:

- a) Essere in possesso da almeno 30 giorni della cittadinanza lumenarense.
- b) Aver regolarmente partecipato al censimento ministeriale o aver presentato richiesta sostitutiva, ai sensi del comma 2, art. 1 della Legge n. 9 del 18 Agosto 2021.
- c) Non aver riportato condanne, in essere, al momento della pubblicazione della candidatura, all'interdizione dei diritti politici, all'esilio o all'interdizione dei pubblici uffici.